



Bologna, 10 aprile 2020

Circolare n. 9/2020

Oggetto: D.L. Liquidità

E' stato approvato e pubblicato il D.L. 08/04/2020 n. 23 (c.d. **Decreto Liquidità**), di cui diamo di seguito le principali novità **fiscali** e di interesse per le imprese.

↑ Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi assicurativi

Per le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

- con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni** di euro nel periodo di imposta precedente al 09/04/2020, che hanno subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il **50 %** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente al 09/04/2020, che hanno subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il **33 %** nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
- che hanno avviato **l'attività successivamente al 31 marzo 2019**;

sono **sospesi**, rispettivamente, per i mesi di **aprile e maggio 2020** i termini dei versamenti relativi a:

- a) le **ritenute** alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e le ritenute relative alle addizionali regionali e comunali, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (*ci rientrano quindi ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali operate sui lavoratori dipendente e redditi assimilati – non ci rientrano le ritenute sui compensi a lavoratori autonomi*);
- b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- c) i **contributi previdenziali e assistenziali** e i **premi per l'assicurazione obbligatoria** (*ci rientrano tutti i contributi INPS e INAIL*).

Per calcolare l'ammontare del fatturato di un dato mese, occorre tenere conto di tutte le fatture emesse con data di quello stesso mese. Pertanto le fatture emesse entro i 12 giorni successivi o le fatture differite che comunque riportano la data del mese precedente devono essere tenute in considerazione (così, ad es., una fattura relativa a merce spedita a marzo 2019 e con data 31/03/2019 emessa il 05/04/2019, sarà conteggiata nel mese di marzo 2019).


La sospensione delle ritenute , dei contributi e dei premi assicurativi opera anche a favore degli Enti non commerciali che svolgono la propria attività non in regime di impresa.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

→ Si ricorda che, per effetto del DL Cura Italia (vedi circolare n. 8 dello Studio), **le imprese operanti in particolari settori** (a partire da quello turistico-ricettivo), a prescindere dalla diminuzione del fatturato, restano beneficiarie della sospensione dei versamenti di ritenute e contributi **fino al 30 aprile** (31 maggio per associazioni e società sportive)

Nota: i versamenti prorogati per tutti i contribuenti dal 16/03/2020 al 20/03/2020 per effetto del DL Cura Italia, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16/04/2020.

Tabella riassuntiva:



Sospensione dell'applicazione delle ritenute per imprese e professionisti

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso **tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, **a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. (La presente disposizione sostituisce integralmente quella prevista dal DL Cura Italia).

Versamento insufficiente degli acconti di imposta di giugno

Qualora versando gli acconti di imposta sul reddito delle persone fisiche, delle società e dell'IRAP per l'esercizio 2020 con il metodo previsionale, il **reddito stimato** dovesse dimostrarsi **inferiore** a quello effettivo ma comunque superiore all'80% di quello effettivo, non si applicano sanzioni ed interessi.

Termini versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il **pagamento** dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno, qualora sia **inferiore a 250 euro**, può essere eseguito entro i termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativo alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre dell'anno, qualora sia inferiore complessivamente a 250 euro, può essere eseguito entro i termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativo alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno.

Credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un **credito d'imposta** pari al **50%** delle spese sostenute per **l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro** fino ad un massimo di 20.000 euro.

↑ Misura di sostegno per la liquidità delle imprese

Viene ampliato l'intervento del **Fondo di garanzia per le PMI** che, fino al 31 dicembre 2020, rilascerà garanzie a titolo gratuito, per **prestiti** fino a 5 milioni di importo e ad imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Il prestito, che sarà concesso a imprese o professionisti la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, potrà avere durata fino a 72 mesi con un preammortamento di 24 mesi e potrà essere richiesto per un importo non superiore alternativamente a:

- il **25 % dei ricavi** del 2019,
- il **200% del costo del personale** del 2019,
- il **fabbisogno** per costi del capitale di esercizio (quindi per sostenere le spese correnti) e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le PMI e nei successivi 12 mesi per le altre imprese.

Le percentuali di copertura sono pari:

- al **100%** per finanziamenti fino a **€ 25.000**, concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- al **90%** per tutte le altre operazioni. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi (in questo caso il finanziamento massimo concedibile sarà pari a € 800.000);
- all'**80%** di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di **rinegoziazione** del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere.

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi alla data di presentazione della richiesta.

E' prevista inoltre una **garanzia rilasciata da SACE** sui nuovi finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

Anche in questo caso la durata del finanziamento potrà essere fino a 6 anni con un preammortamento di 24 mesi e potrà essere erogato entro il limite dell'importo massimo tra il **25 % dei ricavi** del 2019 e il **200% del costo del personale** del 2019.

Le percentuali di copertura sono pari:

- al **90%** dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
- all' **80%** dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi;
- al **70%** per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi.

Le imprese beneficiarie della garanzia dovranno assumere l'impegno (a valere su tutte le società dell'eventuale gruppo di appartenenza) di non distribuire dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Il **costo** per il rilascio della garanzia è pari, per le PMI, allo 0,25 % il primo anno, allo 0,5 % il secondo e il terzo anno e all' 1 % gli anni successivi, per le altre imprese, allo 0,5 % il primo anno, all' 1 % il secondo e il terzo anno e al 2 % gli anni successivi. Oltre a tale costo, la banca che eroga materialmente il prestito applicherà un tasso di interesse che dovrà dimostrare essere inferiore a quelli normalmente applicati.

→ Il Decreto prevede espressamente che l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito presenta direttamente a un soggetto finanziatore (una banca) la domanda di finanziamento. A questo riguardo si segnala che l'ABI (l'Associazione Bancaria Italiana) ha già dato impulso a tutte le banche perché siano fin da subito operative nel raccogliere le richieste.

Misure per garantire la *continuità delle imprese*

Sono state introdotte diverse disposizioni atte a garantire la continuità delle imprese ed evitare la chiusura delle stesse, tra cui segnaliamo:

- il **rinvio** dell'entrata in vigore del “**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**” (che tra l'altro prevedeva l'introduzione di indicatori preventivi di allerta della crisi) all' 1 settembre 2021;
- l'**inapplicabilità**, dal 09/04/2020 e fino al 31/12/2020 e con riferimento agli esercizi chiusi entro tale data, delle varie norme del Codice Civile che disciplinano le conseguenze della **riduzione del capitale sociale** (artt. 2446, 2447, 2481-bis, 2842-ter, 2484 d 2545-duodecies);
- la possibilità di valutare le voci del **bilancio di esercizio al 31/12/2020** con il principio della **continuità aziendale**, se questa era sussistente all'ultimo bilancio d'esercizio di data anteriore al 23/02/2020;
- l'**inapplicabilità** della **postergazione ai finanziamenti soci** effettuati a favore della società dal 09/04/202 e fino al 31/12/2020.